



4° corso di alta formazione per

Compositori della crisi da sovraindebitamento

Roma – Via del Governo Vecchio, 3

PRIMO MODULO

I lezione: 17.05.19 h. 14.30 – 19.30

- RADICI STORICHE, ECONOMICHE E GIURIDICHE DELLA LEGGE N.3/2012
- LE PROCEDURE DI SOLUZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: PROFILI GENERALI E COMUNI

ne discutono:

Prof. Avv. Antonio Gaio
Cons. Dott. Stanislao De Matteis
Prof. Avv. Emma Sabatelli

II lezione: 18.05.19 h. 9.00 – 14.00

- IL PIANO DEL CONSUMATORE E IL REQUISITO DI MERITEVOLEZZA;
- IL RUOLO DEL MAGISTRATO;
- TECNICHE DI REDAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE;

ne discutono:

Pres. Dott. Marisa Acagnino
Pres. Dott. Michele Monteleone
Avv. Alvise Cecchinato

III lezione: 24.05.19 h. 14.30 – 19.30

- L'ACCORDO CON I CREDITORI E L'UDIENZA EX ART. 10;
- IL RUOLO DEL MAGISTRATO;
- TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ACCORDO CON I CREDITORI;

ne discutono:

Prof. Avv. Gianvito Giannelli
Dott. Michele Cuoco
Avv. Chiara Valcepina

IV lezione: 25.05.19 h. 9.00 – 14.00

- LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO E IL LIQUIDATORE EX ART. 14 TER;
- IL RUOLO DEL MAGISTRATO
- TECNICHE DI SVOLGIMENTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ne discutono:

Dott. Giuseppe Limitone
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi
Avv. Giuseppina Ivone

SECONDO MODULO

I lezione: 31.05.19 h. 14.30 – 19.30

- FALCIDIABILITA' DEI DEBITI, VERIFICHE, RAPPORTI CON I CREDITORI E RELAZIONE PARTICOLEGGIATA
- STRUMENTI DI ALLETTA E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI PER IL DEBITORE
- TECNICHE DI COMUNICAZIONE NELLA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

ne discutono:

Dott. Francesco Angeli
Prof. Avv. Daniele Vattermoli
Avv. Giampaolo Di Marco

I lezione: 01.06.19 h. 9.00 – 14.00

- IL TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
- IL LIMITE DEL CONTROLLO GIURISDIZIONALE, ALL'ESITO DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
- LA CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

ne discutono:

Avv. Luigi Amendola
Dott. Valentino Lenoci
Prof. Avv. Giovanni Capo

TERZO MODULO

II lezione: 07.06.19 h. 14.30 – 19.30

- EDUCAZIONE FINANZIARIA E INDEBITAMENTO

ne discutono:

Prof. Dott. Marcello Minenna
Dott. Nicola Benini

- IL SOVRAINDEBITAMENTO IN EUROPA E IN AMERICA

ne discutono:

Prof. Avv. Lorenzo Mezzasoma
Prof. Avv. Stefania Pacchi

III lezione: 08.06.19 h. 9.00 – 14.00

- I REGISTRI MINISTERIALI E I REQUISITI DI ISCRIZIONE
- ADEMPIMENTI PER NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
- LA RESPONSABILITÀ CIVILE
- LE RESPONSABILITÀ PENALI
- GLI OBBLIGHI DEONTologici
- LETTURA DEL BILANCIO, ELEMENTI DI CONTABILITÀ

ne discutono:

Avv. Nicola Cirillo
Avv. Giuseppe Di Iacovo
Dott.ssa Alessandra Fineschi
Avv. Anna Losurdo
Avv. Carlo Orlando
Avv. Saverio Regano

IV lezione: 15.06.2019 h. 9.30 – 15.30

- LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
- Cons. Dott. Fabrizio Di Marzio
- LA PAROLA AI GESTORI: ESPERIENZE A CONFRONTO
- VERIFICA FINALE E CONSEGNA ATTESTATI

Direzione del corso:
Coordinamento del corso:
Responsabile del corso:
Segreteria organizzativa:

Cons. Avv. Carlo Orlando
Avv. Anna Losurdo
Avv. Saverio Regano
Sig.ra Annalisa Capocefalo (tel. +39 06 97748820)
Dott.ssa Eleonora Pagliochini

Ai partecipanti al Corso sono riconosciuti n. 20 (venti) crediti formativi, di cui n. 3 (tre) crediti formativi validi in materia deontologica.
I crediti sono validi anche ai fini dell'aggiornamento dei gestori

Il corso, giunto alla quarta edizione, consente ai partecipanti, una volta superata la prova della verifica finale, di iscriversi quali gestori della crisi in un organismo di composizione della crisi, ai fini dell'assunzione degli incarichi relativi alle procedure disciplinate dalla L.3/2012; la partecipazione al corso è valida, altresì, ai fini dell'aggiornamento dei gestori iscritti nell'elenco nazionale.

Il corso affronta il tema di stretta attualità del sovraindebitamento con particolare attenzione ai profili applicativi della disciplina normativa.

Il percorso formativo è condotto da docenti di diversa estrazione accademica e professionale con approccio multidisciplinare volto a fornire le necessarie conoscenze teoriche pratiche e applicative per lo svolgimento degli incarichi concessi alla gestione della crisi da sovraindebitamento e in generale, per i soggetti sovraindebitati.

I partecipanti al Corso avranno accesso al materiale didattico fornito dai docenti, alle più rilevanti pronunce giurisprudenziali relative agli argomenti trattati a alle fonti normative, mediante la "piattaforma" dropbox.

TECNICHE DI REDAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Avv. Alvise Cecchinato
Coordinatore Scientifico
OCC Forense Pordenone
18.05.2019

TIMELINE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
27 gennaio L. 3 SALVA SUICIDI		24 settembre D.M. 202 REGOLA MENTO OCC	27 giugno D.L. 83 MISURE URGENTI				12 gennaio D.Lgs. 14 CODICE CRISI IMPRESA INSOLVENZA	
18 ottobre D.L. 179 CRESCI ITALIA							14 febbraio	15 agosto ?

CORSI E RICORSI TRA LE PROCEDURE CONCORDSUALI

Commissione Trevisanato (2001)

D.Lgs. 5/2006 / L.3/2012

Commissione Rordorf (2015)

D.Lgs 14/2019



SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012 E SS.MM.II. (D.L. 179/12 CONV. L. 221/12)

2 procedure > 2 opzioni alternative

COMPOSIZIONE

prima parte capo II
da art. 6 a 14 bis

1 procedura > 2 fasi successive

LIQUIDAZIONE

seconda parte capo II
da 14 ter a 14 terdecies

PROPOSTA DI ACCORDO

paragrafo 2
< tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

LIQUIDAZIONE DEI BENI

14 ter e ss.
(dura almeno 4 anni)

PIANO DEL CONSUMATORE

paragrafo 3
< solo i consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

ESDEBITAZIONE

14 terdecies
(si chiede dopo)

SOVRAINDEBITAMENTO

CODICE CRISI IMPRESA INSOLVENZA (D.LGS. 14/19)

2 procedure

COMPOSIZIONE

CONCORDATO MINORE
artt. 74 e ss.

(EX PROPOSTA DI ACCORDO)

(no consumatore, e solo se prosecuzione attività
o apporto esterno; più semplice ?)

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE
artt. 67 e ss.

(EX PIANO DEL CONSUMATORE)
(più semplice ?)

2 procedure

LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
artt. 268 e ss.

(EX LIQUIDAZIONE DEI BENI)

(esdebitazione automatica; più semplice ?)

ESDEBITAZIONE
DEL DEBITORE INCAPIENTE
art. 283

(NUOVA PROCEDURA)
(esdebitazione a zero; sarà vero ?)

“TECNICHE” (dal greco τέχνη, "arte" nel senso di "perizia", "saper fare", "saper operare")
tecnica spesso si contrappone a scienza

*La **scienza studia** un fenomeno fisico per come è, cercando di descriverne tutte le proprietà e di caratterizzarlo il più completamente possibile*

*La **tecnica sfrutta** la conoscenza che si ha di un certo fenomeno e la **applica** al fine di **ottenere** qualcosa da questo fenomeno. La tecnica implica l'adozione di un **metodo** e di una **strategia** nell'identificazione precisa degli **obiettivi** e dei **mezzi** più opportuni per raggiungerli.*

obiettivo: il buon fine della procedura di composizione, e in concreto l'omologa del piano del consumatore;
per individuare mezzi, metodo, strategia, esaminiamo:

chi fa cosa: sovraindebitato (debitore+Avvocato) - OCC (Gestore/Referente)

contenuto degli atti introduttivi: ricorso (debitore) - relazione (OCC)

perchè ? Cass. n. 1869/2016: “indubbia farraginosità della legge n. 3 del 2012” e ss.mm.ii.

v. articolato (L. 27 gennaio 2012, n. 3 + D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: prima solo da 6 a 14; poi anche 12bis, 12ter, 14bis sul piano del consumatore e da 14ter a 14 terdecies sulla liquidazione del patrimonio)

v. definizioni ("Organismo"; "Gestore" ?!; ma anche "proposta", "piano", "ricorso" ; n.b. nel Codice ora "domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", v. art. 390 "Disciplina transitoria")

v. ruoli (OCC, sovraindebitato; OCC: Gestore o Referente ? sovraindebitato: debitore o Avvocato ?)

L. 3/12: la Sezione I (“Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”) è divisa in 4 Paragrafi:

1. “Disposizioni generali”

Art. 6, Finalita' e definizioni;

Art. 7, Presupposti di ammissibilita';

Art. 8, Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore;

Art. 9, Deposito della proposta.

2. “Accordo di composizione della crisi”

Art. 10, Procedimento;

Art. 11, Raggiungimento dell'accordo;

Art. 12, Omologazione dell'accordo.

3. “Piano del consumatore”

Art. 12 bis, Procedimento di omologazione del piano del consumatore;

Art. 12 ter, Effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

4. “Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore”

Art. 13, Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore;

Art. 14, Impugnazione e risoluzione dell'accordo;

Art. 14 bis, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

PROPOSTA DI ACCORDO

PROPOSTA/PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI

che può essere avanzata
da tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

verifica veridicità dati
attestazione fattibilità proposta

< Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica ammissibilità proposta
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
necessaria delle procedure esecutive pendenti)

provvedimento di omologa
< Giudice (TRIBUNALE) occorre
APPROVAZIONE A
MAGGIORANZA
DA PARTE DEI CREDITORI

PIANO DEL CONSUMATORE

PROPOSTA/PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI

che può essere avanzato
solo dai consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

verifica veridicità dati
attestazione fattibilità piano
relazione particolareggiata (meritevolezza)

< Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della ammissibilità piano
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
eventuale delle procedure esecutive pendenti)

per il provvedimento di omologa
< Giudice (TRIBUNALE) occorre
VALUTAZIONE DI
MERITEVOLEZZA
DA PARTE DEL GIUDICE

CHI FA COSA sovraindebitato (debitore+Avvocato) - OCC (Gestore/Referente)

Art. 7 *Presupposti di ammissibilità*. 1. Il **debitore** in stato di sovraindebitamento **puo' proporre** ai creditori, con l'**ausilio** degli **organismi** di composizione della crisi un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano 1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il **consumatore** in stato di sovraindebitamento **puo' proporre**, con l'**ausilio** degli **organismi** di composizione della crisi un piano contenente le previsioni di cui al comma 1

Art. 9 *Deposito della proposta*. 1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del **debitore**. Il **consumatore** **deposita** la proposta di piano La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere **presentata**, a cura dell'**organismo** di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali 2. **Unitamente alla proposta** devono essere **depositati** l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni **e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano**, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì **allegata** una **relazione particolareggiata** dell'**organismo** di composizione della crisi che deve contenere

Art. 15 *Organismi di composizione della crisi*. 5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, **assume ogni iniziativa funzionale** alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 6. Lo stesso organismo **verifica la veridicita'** dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, **attesta la fattibilita'** del piano

debitore (+ Avvocato) > "proposta/piano"

= ricorso da depositare in Cancelleria Tribunale : ristrutturazione dei debiti - soddisfazione dei crediti

OCC (Gestore) > "ausilio"

= iniziative (ai fini della predisposizione della proposta/piano) (prima quindi dell'atto iniziale della procedura giudiziale) : consulenza ? trattativa ?

= relazione (allegato al ricorso con la proposta/piano) (quindi contestualmente all'atto iniziale della procedura giudiziale) : verifica veridicità - attestazione fattibilità - relazione particolareggiata

OCC (Referente) > "presentazione"

= comunicazione da inviare a Agente Riscossione e Uffici Fiscali (contestualmente o comunque entro 3 giorni dall'atto iniziale della procedura giudiziale)

- il debitore, anzi l'Avvocato giusta procura, redige e sottoscrive il ricorso con la proposta/piano (inserita nel testo e/o allegata tra i documenti; comunque individuata; sottoscritta personalmente dal debitore e dall'eventuale soggetto terzo conferente o garante per l'attuazione)

- il Gestore redige e sottoscrive la relazione con le attestazioni (allegata tra i documenti; comunque autonoma)

problemi: modalità e coordinamento, ad esempio per il deposito, cartaceo o telematico (v. obbligo OCC di presentazione

proposta/piano entro 3 gg. a agente riscossione e a uffici fiscali), prima ancora per la redazione (v. compiti Gestore e natura attività);

prassi diffusa: l'Avvocato invia il ricorso in bozza e i vari documenti al Gestore che prepara la relazione, per poi arrivare alle versioni definitive e al deposito, in genere in cartaceo (n.b.: ora ruolo fallimentare)

PROCEDURE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E PROCESSO CIVILE TELEMATICO

ruolo delle procedure di volontaria giurisdizione

(retaggio delle nomine di professionista f.f. OCC ex art. 15 comma 9)

o ruolo delle procedure fallimentari ?

PATCH DAY NAZIONALE 24-25 maggio 2018

SISTEMI INTERESSATI:

Consolle di Amministrazione Unificata SICI

Consolle del Magistrato

Consolle del Pubblico Ministero

Consolle di Udienza

SICID

SIECIC

Procedura di esdebitazione destinata ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare e dei “consumatori”.

Gestione della richiesta iscrizione a ruolo del concordato preventivo nel sistema informativo SIECIC

Destinatari: Cancellieri

Sistemi: SIECIC

Tipo iscrizione:

Accordi di Ristrutturazione

Fallimentare

Nuovo Rito Fallimentare

Concordato Preventivo

Amministrazione Controllata

Liquidazione Coatta Amministrativa

Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese

Amministrazione Straordinaria (Legge Marzano)

Accordi di Ristrutturazione

Nuovo Concordato Preventivo

Piano del Consumatore

Accordo di composizione della crisi

Liquidazione del patrimonio del debitore

problema della anagrafica del Gestore (e del Referente)

CONTENUTO DEGLI ATTI (piano del consumatore = ricorso / relazione OCC = allegato)

Art. 15 *Organismi di composizione della crisi*. 5. L'organismo di composizione della crisi assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 6. Lo stesso organismo **verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano**

Art. 9 *Deposito della proposta*. 1.Il consumatore deposita la **proposta di piano** 2. Unitamente alla proposta devono essere depositati **l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia**. 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì **allegata una relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: **a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.**

RICORSO DEBITORE	RELAZIONE OCC
(INTESTAZIONE) (PREMESSE IN FATTO)	(INTESTAZIONE) (PREMESSE IN FATTO)
prima parte: ESPOSIZIONE DEI PRESUPPOSTI - PRESUPPOSTI OGGETTIVI - PRESUPPOSTI SOGGETTIVI - ELENCHI (CON DOCUMENTI)	prima parte: DISAMINA DEI PRESUPPOSTI (VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DI DATI E DOCUMENTI) (RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA)
seconda parte: ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA/PIANO - CONTENUTO (- RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEI PRIVILEGIATI)	seconda parte: DISAMINA DELLA PROPOSTA/PIANO (ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ) (- RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEI PRIVILEGIATI)
(CONCLUSIONI)(ELENCO DOCUMENTI)(DATA E FIRMA)	(CONCLUSIONI)(ELENCO DOCUMENTI)(DATA E FIRMA)

RICORSO DEBITORE - PRIMA PARTE

(INTESTAZIONE) (PREMESSE IN FATTO)

ESPOSIZIONE DEI PRESUPPOSTI

PRESUPPOSTI OGGETTIVI

- esistenza dello **stato di sovraindebitamento** (art. 7 c. 1 bis) (la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente) (art. 6 a)

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

- esistenza dello **qualità di consumatore** (art. 7 c. 1 bis) (il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) (art. 6 b) (v. però Cass.1867/2016)

- inesistenza delle **condizioni ostative** (art. 7 c. 2: quando il debitore, anche consumatore:

a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis <Impugnazione e risoluzione dell'accordo, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore>;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale)

- inesistenza di **atti in frode** (art. 12 c. 1: ... verificata l'assenza ...) e esistenza del **requisito della meritevolezza** (art. 12 bis c. 3: ... quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali)

ELENCHI (CON DOCUMENTI) (art. 9 c. 2:

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute,

- elenco di tutti i beni del debitore (con dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni)

- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

- indicazione della composizione del nucleo familiare (con certificato dello stato di famiglia)

- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia)

RICORSO DEBITORE - SECONDA PARTE

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA/PIANO CONTENUTO

art. 8 c. 1 la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

- prevedere scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi,
- indicare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti
- indicare le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni.

(RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEI PRIVILEGIATI)

limiti al trattamento dei crediti privilegiati:

- art. 7 c. 1 sulla base di un piano che:

a) (comma 1 primo periodo) per i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali >>> deve essere assicurato il regolare pagamento dei titolari = **necessità di prevedere pagamento integrale, impossibilità anche di dilazioni**

b) (comma 1 secondo periodo) per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca >>> possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC = **necessità di prevedere pagamento integrale, salvo assicurare pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione**

c) (comma 1 terzo periodo) per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate >>> il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento = **necessità di prevedere pagamento integrale, possibilità solo di dilazioni**

- art. 8 c. 4 (La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e) il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione >>> **necessità di liquidazione o possibilità di moratoria (?) ma non superiore a un anno**

(CONCLUSIONI <richiesta omologa; dichiarazione c.u.>) (ELENCO DOCUMENTI) (DATA E FIRMA)

RELAZIONE OCC

(INTESTAZIONE) (PREMESSE IN FATTO <istanza, nomina, accettazione etc etc>)

prima parte: DISAMINA DEI **PRESUPPOSTI**

- **VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DI DATI E DOCUMENTI** (art. 15 c. 6)

(v. presupposti oggettivi = esistenza dello stato di sovraindebitamento, art. 7 c. 1bis)

v. presupposti soggettivi = esistenza dello qualità di consumatore, art. 7 c. 1bis; inesistenza delle condizioni ostative, art. 7 c. 2; inesistenza di atti in frode (art. 12 c. 1) e esistenza del requisito della meritevolezza, art. 12bis c. 3)

- **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA** (art. 9 c. 3bis)

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, e sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

seconda parte: DISAMINA DELLA **PROPOSTA/PIANO**

- **ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ**

(v. adeguatezza redditi, beni, apporti, garanzie)

(se crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non pagati integralmente: v. assicurazione di pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione)

(- **RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEI PRIVILEGIATI**)

(trattamento ammissibile v. art. 7 c. 1, per crediti impignorabili, crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate)

(limiti alla moratoria v. art. 8 c. 4, per crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca)

(CONCLUSIONI <sintesi>) (ELENCO DOCUMENTI) (DATA E FIRMA)

RAFFRONTO PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

L. 3/12

art. 7 Presupposti di ammissibilit 

2. La proposta non   ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

- a)   soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;**
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;**
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis [Impugnazione e risoluzione dell'accordo, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore];**
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.**

art. 12 bis Procedimento di omologazione del piano del consumatore

3. il giudice, quando **esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacit  patrimoniali**, omologa il piano ...

D.LGS. 14/19

art. 69 Condizioni soggettive ostative

1. Il consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata in questa sezione

- se   gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o

- ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte,

- ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

RAFFRONTO CONTENUTO E ELENCHI

L. 3/12

art. 7 commi 1 e 1bis, art. 8 comma 1

.... la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni.

art. 9 comma 2

.... devono essere depositati l'elenco

- di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute,**
- di tutti i beni del debitore e**
- degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati**
- delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni**

.... nonche' l'elenco

- delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata**
- del certificato dello stato di famiglia.**

D.LGS. 14/19

art. 67 comma 1

.... piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.

art. 67 comma 2

La domanda e' corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;**
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;**
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;**
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;**
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.**

RAFFRONTO PREROGATIVE PRIVILEGIATI

L. 3/12

- art. 7 c. 1 sulla base di un piano che:

a) (comma 1 primo periodo) per i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali >>> deve essere assicurato il regolare pagamento dei titolari = necessità di prevedere pagamento integrale, impossibilità anche di dilazioni

b) (comma 1 secondo periodo) per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca >>> possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC = necessità di prevedere pagamento integrale, salvo assicurare pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione

c) (comma 1 terzo periodo) per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate >>> il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento = necessità di prevedere pagamento integrale, possibilità solo di dilazioni

- art. 8 c. 4 (La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e) il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione >>> necessità di liquidazione o possibilità di moratoria (?) ma non superiore a un anno

D.LGS. 14/19

art. 67

3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

RAFFRONTO RELAZIONE OCC

L. 3/12

art. 15 comma 6

- verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati

- attestazione della fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9 comma 2

art. 9 comma 3bis

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

D.LGS. 14/19

(art. 344 comma 3 Il componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli artt. 68, 76, 268 e 283 rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli artt. 67 e 75, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro)

art. 68 comma 2

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura

art. 68 comma 3

- se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione

non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al D.P.C.M. 5.12.13 n. 159.

CASI PRATICI DI PIANO DEL CONSUMATORE

- esempio "A" (2015)

(debitore senza avvocato; v. Tribunale Vicenza 29.4.14: la necessità dell'assistenza tecnica è la regola, ma sono possibili eccezioni se)

> domanda debitore e relazione OCC = atto unico

- esempio "B" (2019)

(debitore con avvocato; Tribunale Massa 28.1.16: la necessità dell'assistenza tecnica è la regola, senza eccezioni, in quanto)

> domanda debitore = ricorso autonomo; relazione OCC = allegato

N.B.: ora la giurisprudenza sembra consolidata per la necessità della assistenza tecnica; tuttavia il nuovo Codice prevede per la ristrutturazione dei debiti del consumatore all'art. 67 comma 1 che "Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti", all'art. 68 comma 1 che "La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC ..." e che " Non e' necessaria l'assistenza di un difensore" (quest'ultimo inciso è stato eliminato per il concordato minore, mentre è rimasto per la liquidazione controllata del sovraindebitato)

Tribunale di Vicenza 29 aprile 2014

REGOLA: Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è necessaria l'assistenza tecnica del debitore poichè:

- 1) la proposta è una domanda giudiziale con il fine di comporre una crisi finanziaria, e si è in presenza di interessi contrapposti;
- 2) il ricorso è introduttivo di una procedura;
- 3) la procedura si svolge davanti ad un tribunale;
- 4) la procedura presenta fasi potenzialmente contenziose.

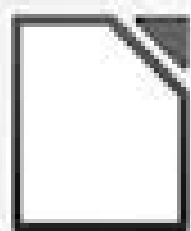
ECCEZIONE: Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento l'assistenza di un legale che assista il debitore può non essere necessaria se nell'O.C.C. che concretamente presenta la domanda vi sia anche un legale che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa.

Tribunale di Massa 28 gennaio 2016

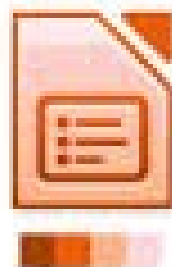
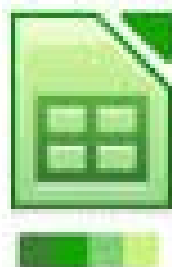
NESSUNA ECCEZIONE: il compito dell'OCC non consiste nel formulare, in nome e per conto del, debitore la proposta di accordo con i creditori o la domanda di liquidazione, ma semplicemente nell'essere di "ausilio" al debitore per tutto quanto necessario o utile nell'ambito di una di tali procedure, conformemente alle previsioni della L. n. 3/2012 ed ai poteri che la stessa attribuisce all'O.C.C.; conseguentemente:

- la legittimazione attiva a formulare la proposta di accordo con i creditori oppure la domanda di liquidazione spetta per contro al debitore stesso e, precisamente, non a lui personalmente, ma al suo procuratore nella sua qualità di rappresentante tecnico; infatti, ogni singola procedura concorsuale (tra quelle previste dalla L. 3/2012) deve essere introdotta mediante ricorso depositato da un rappresentante tecnico (ossia da un avvocato); ciò si desume dalla osservazione che la Legge n. 3/2012, per ciascuna delle procedure concorsuali ivi previste, rinvia espressamente agli artt. 737 ss. C.p.c. per quanto riguarda gli aspetti processuali;
- conseguentemente, il procedimento da seguire (tanto in primo grado quanto in grado di reclamo) è il procedimento in camera di consiglio che deve essere introdotto mediante ricorso depositato dalla parte (non personalmente ma) per mezzo di un difensore tecnico, vigendo obbligo di difesa e di rappresentanza tecnica in tale tipologia di procedimento;

Presentazione realizzata con



LibreOffice
The Document Foundation



<http://www.libreoffice.org>

Utilizza il software libero !